

## **MODIFICHE AL DECRETO 81: NUOVE REGOLE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Una nuova legge, promulgata per adempiere agli **obblighi europei**, modifica le regole per la valutazione dei rischi per le nuove imprese o per le imprese esistenti che hanno subito modifiche sostanziali.

Con l'intento di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è stata promulgata e pubblicata il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis".

**Il nuovo provvedimento è entrato in vigore il 25 novembre 2014**, il processo della valutazione dei rischi farà riferimento agli articoli 28 e 29 come modificati dalla legge 161/2014; vediamo i nuovi comma 3bis dell'articolo 28 e comma 3 dell'articolo 29 del Testo Unico:

### **"Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**

*3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro **novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

### **Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

*3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza."*

Dunque in caso di costituzione di nuova impresa, malgrado i 90 giorni concessi per l'elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), **il datore di lavoro deve dare IMMEDIATA evidenza documentale:**

1. dell'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati
2. del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (piano di miglioramento)
3. dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare (le procedure devono comprendere le responsabilità)
4. dell'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (mulettisti, addetti motosega, addetti macchine taglio legno, etc.)